

ISTRUZIONI UTILIZZO RAVVEDIMENTO OPEROSO
PER OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO

Con il "ravvedimento", disciplinato dall'art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997 e s.m.i., è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso è da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall'Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

La sanzione ordinariamente prevista dall'art.13 del D.lgs. n.471 del 1997 e s.m.i. è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Tipo violazione	Termine entro il quale è possibile sanare la violazione	SANZIONE	Interessi
<u>Omesso/parziale versamento</u> (con denunce regolari) termine sprint	▪ <i>Entro 14 giorni dalla data di scadenza naturale dell'imposta dovuta.</i>	0,1% per ogni giorno di ritardo	Legali conteggiati a giorno
<u>Omesso/parziale versamento</u> (con denunce regolari) (termine breve)	▪ <i>Dal 15° ed entro 30 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta.</i>	1,50% (1/10 di 15 % ex Dlgs 158/2015)	Legali conteggiati a giorno
<u>Omesso/parziale versamento</u> (con denunce regolari) (termine intermedio)	▪ <i>Dal 31° ed entro 90 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta; se è prevista dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della stessa.</i>	1,67% (1/9 di 15% ex Dlgs 158/2015)	Legali conteggiati a giorno
<u>Omesso/parziale versamento</u> (con denunce regolari) (termine lungo)	▪ <i>Dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta; se è prevista dichiarazione entro il termine per la presentazione della stessa relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.</i>	3,75% (1/8 di 30%)	Legali conteggiati a giorno
<u>Omesso/parziale versamento</u> (con denunce regolari) (termine biennale)	▪ <i>Oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta; se è prevista dichiarazione entro il termine per la presentazione della stessa relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.</i>	4,29% (1/7 di 30%)	Legali conteggiati a giorno
<u>Omesso/parziale versamento</u> (con denunce regolari) (termine lunghissimo)	▪ <i>Oltre due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta; se è prevista dichiarazione oltre il termine per la presentazione della stessa relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.</i>	5 % (1/6 di 30%)	Legali conteggiati a giorno

INTERESSI LEGALI
(art.1284 codice civile e succ. modificazioni)

Dal	Al	Interesse legale	Disposizione normativa
01.01.2015	31.12.2015	0,50%	D.M. 11.12.2014
01.01.2016	31.12.2016	0,20%	D.M. 11.12.2015
01.01.2017	31.12.2017	0,10%	D.M. 07.12.2016
01.01.2018	31.12.2018	0,30%	D.M. 13.12.2017
01.01.2019	31.12.2019	0,80%	D.M. 12.12.2018
01.01.2020		0,05%	D.M. 12.12.2019

COME SI CALCOLA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1) occorre calcolare il tributo dovuto e non versato, in tutto o in parte, alla scadenza prevista o tardivamente versato;

2) calcolo delle sanzioni:

- le sanzioni vanno determinate, caso per caso, sulla base della tipologia di violazione commessa;

3) calcolo degli interessi:

- gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata del tributo alla data del versamento a sanatoria; Il calcolo degli interessi legali si effettua nel seguente modo: tributo x tasso d'interesse x giorni/36.500.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento sino a quello dell'effettivo versamento.

4) il tributo, le sanzioni e gli interessi devono essere sommati e versati utilizzando il modello di pagamento **MODELLO F24** (presso gli istituti di credito e gli uffici postali). Si sottolinea che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto e NON devono essere evidenziati separatamente nel modulo di pagamento, mentre è importante barrare la casella "Ravv" (ravvedimento operoso) ed indicare il codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce la violazione:

Codice Comune : F259

Codici tributo IMU:

3912 abitazione principale e relative pertinenze

3914 terreni agricoli

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (dal 2020)

3930 fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" incremento Comune

3925 fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" Stato

3939 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (dall'anno 2020)

Codici tributo TASI (per le annualità fino al 2019):

3958 abitazione principale e relative pertinenze

3959 fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 altri fabbricati

3960 aree fabbricabili

Successivamente al versamento il contribuente deve presentare al Servizio Tributi - tramite il Protocollo generale dell'Ente – il modulo "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO" – debitamente compilato e sottoscritto.